

## Computabilità degli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1.

### 1. Premessa

L'articolo 26 paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (CRR) prevede che le banche e le imprese di investimento possono computare nel capitale primario di classe 1 (CET1) gli utili <sup>(1)</sup> di periodo o di fine esercizio prima di adottare una decisione formale di conferma del risultato finale di esercizio, purché tali utili siano stati verificati dal revisore esterno incaricato della revisione del bilancio (di seguito revisore/i esterno/i) e sia stato dimostrato in modo soddisfacente per l'autorità competente che tutti gli oneri e i dividendi prevedibili siano stati dedotti da tali utili.

In tale contesto, la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche) riconosce che le banche e i gruppi bancari possono computare gli utili di periodo o di fine esercizio nel CET1 al ricorrere delle condizioni previste dal suddetto art. 26 del CRR. Tale previsione si applica anche alle SIM, secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 31 marzo 2014 (SIM e gruppi di SIM: applicazione della nuova normativa prudenziale europea) <sup>(2)</sup>.

Con la presente Comunicazione, si forniscono alle banche *less significant* <sup>(3)</sup> e alle SIM indicazioni operative per la verifica, da parte dei revisori esterni, degli utili di periodo o di fine esercizio ai fini della loro computabilità nel CET1 <sup>(4)</sup>. Dette indicazioni sono coerenti con le condizioni previste dalla Banca Centrale Europea (BCE) per l'inclusione nel CET1 degli utili delle banche *significant* <sup>(5)</sup><sup>(6)</sup>.

### 2. Computabilità degli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1

Preliminarmente si fa presente che gli utili da sottoporre a verifica da parte del revisore esterno derivano da una situazione contabile risultante dagli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico, del prospetto della redditività complessiva, del prospetto delle variazioni del patrimonio netto, che gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione approvano secondo le rispettive competenze.

Per gli utili di fine esercizio, la verifica consiste in una relazione di revisione sui bilanci, oppure in una lettera di attestazione provvisoria (*comfort letter*), con cui il revisore esterno attesti che la revisione sul bilancio non è stata completata e che nulla si è posto alla sua attenzione che possa indurlo a ritenere che la relazione finale presenterà un giudizio con rilievi.

Per gli utili di periodo, la verifica consiste in una relazione di revisione contabile limitata (*review report*), come definita dal principio di revisione internazionale n. 2410

---

(1) Cfr. definizione prevista dall'art. 4 (121) del CRR.

(2) Si rammenta che alle SIM non incluse nell'ambito di applicazione del pacchetto CRR/CRD IV, come indicato nella richiamata Comunicazione del 31 marzo 2014, continua ad applicarsi la disciplina prevista dal Regolamento della Banca d'Italia del 24.10.2007.

(3) Sottoposte alla vigilanza diretta della Banca d'Italia.

(4) Con riferimento all'ulteriore condizione prevista dall'art. 26 (2) (b) del CRR, per determinare l'ammontare di oneri e dividendi prevedibili da dedurre dall'importo degli utili, gli intermediari fanno riferimento agli articoli del CRR e agli artt. 2 e 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione.

(5) Come individuate nel Regolamento (UE) n. 1024/2014 del Consiglio e nel Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea. Per finalità di chiarezza, si rammenta che ai fini della "significatività" del soggetto occorre riferirsi alla singola banca o, nel caso di banche appartenenti a un gruppo, al gruppo bancario.

(6) Cfr. la Decisione (UE) n. 2015/656 della BCE, che ha stabilito specifiche condizioni per la concessione dell'autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel CET1 ai sensi dell'art. 26 (2) del CRR.

emesso dall'*International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) oppure da un principio di revisione comparabile applicabile a livello nazionale.

Nei casi in cui gli utili di periodo o di fine esercizio sono inclusi nel CET1 a diversi livelli di consolidamento, la verifica del revisore esterno riguarda almeno l'utile generato al livello massimo di consolidamento.

Si fa presente che tali modalità di verifica devono essere predisposte e comunicate dai revisori esterni agli intermediari entro le date di invio delle segnalazioni di vigilanza sui fondi propri previste dal Regolamento (UE) n. 680/2014, riferite alla medesima data dell'utile.

Si precisa, infine, che eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile sono tempestivamente comunicate alla Banca d'Italia e le segnalazioni già trasmesse sono rettifiche.